

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
"CENTRO STUDI TIZIANO E CADORE"**

TITOLO I°: DENOMINAZIONE, FINALITA', FONDATAORI

ART. 1 (DENOMINAZIONE - SEDE)

1. E' costituita per volontà dei soci fondatori

"MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE", "COMUNITA' MONTANA CENTRO-CADORE", "COMUNITA' MONTANA COMELICO - SAPPADA", "Comunità Montana della Valle del Boite", "Comunità Montana Cadore - Longaronese - Zoldano", "COMUNE DI PIEVE DI CADORE", "COMUNE DI SELVA DI CADORE", "Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno", "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Belluno", "Provincia di Belluno", "GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A", "MYTHOS S.R.L.", "GALVALUX s.r.l.", "TIPOGRAFIA TIZIANO S.N.C. DI GENOVA IGINO & C.", "ENTE COOPERATIVO DI CONSUMO DI MUTUO SOCCORSO - Società a responsabilità limitata", "LA COOPERATIVA DI CORTINA - società cooperativa a responsabilità limitata", "Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno", TABACCHI VITTORIO, DE RIGO WALTER, ZANDONELLA FRACHIEL MIRCO, UNTERBERGER GIUSEPPE, PASSUELLO CESARE, SORAVIA MAURIZIO, CIAN ENRICO o ENRICO ROBERTO, VASCELLARI VALENTINO, SOPRACOLLE ENZO e ZANELLA SINCERO,

una Fondazione di Partecipazione denominata "FONDAZIONE CENTRO STUDI TIZIANO E CADORE", istituzione culturale di rilievo internazionale.

2. La Fondazione ha sede in Pieve di Cadore (Belluno), Piazza Tiziano, presso il Palazzo di Tiziano Oratore.

ART. 2 (SCOPI E FINALITA')

1. La Fondazione non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere e favorire la ricerca, lo studio e la conoscenza dell'opera di Tiziano Vecellio e dei valori culturali presenti nel territorio Cadorino, con particolare riguardo al campo delle arti figurative, dell'architettura, dell'archeologia, della musica, del teatro, della letteratura, dell'archivistica, delle tradizioni popolari e di ogni altra manifestazione culturale del territorio.

2. Essa si propone altresì di promuovere e sostenere iniziative culturali e scientifiche, di svolgere attività di divulgazione e promozione culturale, realizzare attività formative e di ricerca anche in collegamento con le scuole, le Università ed altre Istituzioni scientifiche e/o culturali Nazionali ed Internazionali.

3. La Fondazione può altresì svolgere attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali di cui ai precedenti commi. Tutti gli utili devono essere destinati agli scopi istituzionali.

ART. 3 (PATRIMONIO ED ENTRATE)

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili, dai titoli azionari ed obbligazionari pubblici e privati, dalle somme di denaro provenienti da contributi pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio, il tutto come descritto nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante.

2. Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di somme di denaro per contributi pubblici e privati con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

4. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui ai commi precedenti o quote del patrimonio medesimo, nei limiti fissati dal Consiglio Generale;
- ogni altro contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- gli eventuali proventi derivanti dalle iniziative culturali, scientifiche ed editoriali promosse dalla fondazione o partecipate da essa.

ART. 4 (FONDATORI E COFONDATORI)

1. Sono considerati Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto di fondazione.

Il fondatore potrà perdere tutti i poteri connessi a tale qualifica, su delibera motivata del Consiglio Generale, in caso di inadempimento degli obblighi assunti nell'atto di fondazione.

E' di diritto Cofondatore colui che sia stato designato, per atto tra vivi o mortis causa, da un socio fondatore o cofondatore persona fisica a subentrargli; in mancanza di detto atto è diritto degli eredi del socio fondatore o cofondatore defunto designare la persona fisica che lo sostituirà a pieno titolo, con l'attribuzione di Cofondatore. In caso subentri lo scioglimento di società, associazioni o enti che siano stati soci fondatori o cofondatori della Fondazione, potrà essere designata all'atto dello scioglimento la persona fisica destinata a rappresentare nella Fondazione l'organismo disciolto con gli stessi poteri del socio fondatore.

2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire, con voto unanime, la qualifica di Cofondatore a soggetti in grado di fornire un rilevante supporto alla fondazione ed a coloro che abbiano versato un contributo di cofondazione nella misura e nelle forme che verranno determinate dal Consiglio Generale.

3. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio generale, a maggioranza dei due terzi degli avente diritto, può inoltre riconoscere come soci onorari, equiparati a tutti gli effetti ai soci cofondatori, persone che abbiano particolarmente bene meritato nei confronti della Fondazione per significative iniziative o attività svolte.

ART. 5 (SOSTENITORI)

1. Ottengono la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. Ottengono altresì tale qualifica le persone fisiche e gli Enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione rendendo attività di particolare rilievo o attribuendo alla stessa beni immobili, mobili o altre utilità ritenute di rilevante valore in relazione alle finalità della Fondazione medesima.

3. La qualifica di sostenitore è attribuita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e dura per il periodo fissato nel medesimo provvedimento.

TITOLO II°: ORGANI

ART. 6 (ORGANI DELLA FONDAZIONE)

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei sostenitori;
- il Presidente;
- il Consiglio scientifico;
- i Revisori dei Conti.

Le cariche di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione, di componente del Consiglio Generale e di componente dell'Assemblea dei Sostenitori,

sono gratuite.

ART. 7 (PRESIDENTE ONORARIO)

1. Oltre agli organi statutari di cui all'articolo 6, la Fondazione può avere un Presidente Onorario, scelto tra chi ha acquisito benemeritenze nei confronti della Fondazione.

2. Viene nominato dal Consiglio Generale, sentito il parere dell'Assemblea dei sostenitori, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Il Presidente Onorario resta in carico a vita, salvi i casi di sue dimissioni o di revoca deliberata dal Consiglio Generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

3. Il Presidente Onorario è invitato alle riunioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei sostenitori con voto consultivo.

ART. 8 (CONSIGLIO GENERALE)

1. Il Consiglio Generale è l'Organo Collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali per la vita dell'Ente ed è costituito da tutti i Fondatori e Cofondatori.

2. La veste di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che ne è membro di diritto.

Il Consiglio Generale ha il compito di:

a) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;

b) nominare i Revisori dei Conti;

c) determinare le misure e le forme di versamento del contributo di cofondazione ai sensi dell'articolo 4 comma 2;

d) approvare il documento di programmazione annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

e) fornire il parere preventivo con funzione consultiva sui bilanci preventivo e consuntivo;

f) deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;

g) determinare il limite annuo entro il quale la Fondazione può assumere, per il conseguimento dei suoi scopi, atti di disposizione del proprio patrimonio entro il limite massimo del 20% del patrimonio esistente all'atto della deliberazione;

h) deliberare eventuali compensi per il funzionamento degli organi di cui all'articolo 6;

i) deliberare la nomina del Presidente Onorario;

j) deliberare le modificazioni dello Statuto.

ART. 9 (FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE)

1. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata con almeno otto giorni di preavviso.

In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma o telefax o posta elettronica certificata inviati con tre giorni di preavviso.

2. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei membri in carica. In caso di impedimento a partecipare, può essere data delega ad un socio, fermo restando che nessun socio potrà avere più di una delega.

In via ordinaria delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti; delibera invece a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con riferimento alle determinazioni di cui alle lettere a), c), f), i) e j) del comma 3° del precedente articolo 8. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

3. Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario che partecipa alle riunioni, senza diritto di voto.

ART. 10 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri determinato dal Consiglio Generale all'atto della sua nomina e comunque in numero non inferiore a undici membri dei quali uno ciascuno nominati dalla Magnifica Comunità di Cadore, dal Comune di Pieve di Cadore, dal BIM, e dalla provincia di Belluno. Un ulteriore componente è designato congiuntamente dalla Comunità Montana Centro Cadore, Comunità Montana Val Boite, Comunità Montana Comelico-Sappada, Comunità Montana Longaronese-Zoldano e dal Comune di Selva di Cadore. Quattro componenti sono nominati tra i fondatori o cofondatori privati.

Almeno due componenti del Consiglio sono designati dall'Assemblea dei sostenitori, con le modalità previste dall'art. 16.

Nel caso in cui il Consiglio Generale decida di nominare un Consiglio di Amministrazione in numero superiore a undici, sarà mantenuta la proporzione della rappresentanza dei fondatori e cofondatori pubblici e privati e aumentata proporzionalmente anche la rappresentanza dell'Assemblea Generale.

2. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio di Amministrazione, per assicurare la presenza di esperti in relazione ai programmi di attività della Fondazione, può cooptare un componente aggiuntivo destinato a far parte a pieno titolo del Consiglio fino alla sua scadenza.

ART. 11 (POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

2. In particolare provvede:

a) a stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi da riassumere in un documento programmatico sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale;

b) entro il mese di dicembre di ogni anno a deliberare il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, sentito il parere del Consiglio Generale;

c) entro il mese di marzo di ogni anno, a deliberare, su relazione del Presidente, il conto consuntivo dell'esercizio precedente, sentito il parere del Consiglio Generale;

d) a trasmettere il conto consuntivo dell'esercizio precedente con una relazione sull'andamento e sull'attività della Fondazione al Consiglio Generale;

e) ad amministrare il patrimonio della Fondazione ed a prendere ogni inerente decisione;

f) a deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;

g) a nominare i Cofondatori ed i Sostenitori;

h) a nominare il Consiglio Scientifico;

i) a deliberare circa la nomina, la cessazione ed il trattamento del personale della Fondazione ed a stipulare idonee convenzioni per consulenze e prestazioni qualora necessario;

j) a proporre le modifiche allo Statuto della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può adottare regolamenti interni per la disciplina di aspetti del funzionamento e dell'attività della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare speciali incarichi a propri componenti e nominare Procuratori Speciali per singoli atti. Può nominare, anche al di fuori dei propri membri, un tesoriere, determinandone i poteri, anche di rappresentanza. Può pure nominare, anche al di fuori dei suoi membri, un Segretario che predisponde, redige e sottoscrive i relativi verbali.

5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione con l'incarico di sovrintendere allo svolgimento delle attività della stessa e di curare la sua gestione amministrativa.

6. I poteri del Direttore sono determinati dal Consiglio di Amministrazione nel disciplinare l'incarico e, in tal caso, compete al Direttore lo svolgimento dei compiti di Tesoriere e di Segretario.

7. La nomina e la revoca sono deliberate con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 (FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno otto giorni di preavviso.

In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

2. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei membri in carica.

In via ordinaria delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Delibera invece a maggioranza assoluta degli aventi diritto con riferimento alle determinazioni di cui al punto j) del comma 2° del precedente articolo 11.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

3. Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente.

ART. 13 (PRESIDENTE)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo interno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento; essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

2. Spetta al Presidente la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.

Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale con la facoltà di nominare avvocati e procuratori ed inoltre:

- convoca il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale e l'Assemblea Generale e li presiede;

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari deliberati;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- cura l'osservanza dello Statuto;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Generale e dell'Assemblea Generale ed ai rapporti con le autorità tutorie.

3. Il Consiglio può delegare al Presidente e/o ai Consiglieri, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, le proprie facoltà.

ART. 14 (CONSIGLIO SCIENTIFICO)

1. Il Consiglio Scientifico è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione; esso può essere ampliato fino ad un massimo di sette membri su proposta del consiglio stesso.

2. I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. Il Consiglio Scientifico, nomina nel suo seno il Presidente che lo convoca e lo presiede; il Presidente del Consiglio Scientifico è invitato alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

4. Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno e, periodicamente, secondo le proprie necessità operative.

Può essere convocato su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Consiglio Scientifico formula al Consiglio di Amministrazione proposte finalizzate a

realizzare gli scopi della Fondazione, esprime pareri sulle iniziative ed i progetti sottoposti al suo esame, sovrintende all'attuazione dei progetti scientifici e delle iniziative formative e culturali, approvati e finanziati dal Consiglio di Amministrazione, esprime parere sui risultati ottenuti dalle singole iniziative, valutando l'opportunità della loro pubblicazione.

6. Per la programmazione ed esecuzione di particolari progetti scientifici, il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Consiglio Scientifico, un Comitato Scientifico ad hoc cui partecipa almeno uno dei componenti del Consiglio Scientifico stesso.

ART. 15 (COLLEGIO DEI REVISORI)

1. La regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione è controllata da un Collegio dei Revisori, composto di tre membri, nominati dal Consiglio Generale. Essi sono scelti fra persone iscritte nel registro dei Revisori contabili, e durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

Il Collegio può compiere atti di ispezione e di controllo, redige la relazione sul conto consuntivo prima dell'esame di questo da parte del Consiglio.

2. Il Collegio dei Revisori nomina, nel suo seno, il Presidente, che lo presiede e lo convoca.

ART. 16 (ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI)

1. L'Assemblea è costituita dai soci sostenitori e si riunisce almeno una volta all'anno. E' convocata con le medesime modalità previste per il Consiglio Generale all'articolo 9, comma 1.

L'Assemblea è valida se sono presenti almeno la metà dei soci sostenitori che siano in regola con il contributo annuale, con possibilità di delega nei limiti di una per ciascun socio.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

2. All'Assemblea spetta il compito di formulare pareri consultivi sui progetti di gestione della Fondazione e proposte per le attività da svolgere; elegge i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza secondo un criterio di rotazione tra i rappresentanti dei diversi soggetti Pubblici e Privati che lo costituiscono.

TITOLO III°: ESERCIZIO FINANZIARIO E SCIoglIMENTO

ART. 17 (ESERCIZIO FINANZIARIO)

1. L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 18 (SCIoglIMENTO)

1. In caso di scioglimento della Fondazione deliberato dal Consiglio Generale, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili verranno devoluti alla Magnifica Comunità di Cadore ed al Comune di Pieve di Cadore.

ART. 19 (RINVIO)

1. Per quanto non previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

F.to

13.05.2011